



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI PERUGIA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	LAMBERTI	CESARE	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	MAGNINI	LETIZIA	Giudice
<input type="checkbox"/>	ORZELLA	MASSIMO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 65/11 depositato il 24/01/2011
- avverso la sentenza n° 87/02/2010 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di TERNI proposto dall'ufficio: AGENZIA DOGANE UFFICIO DELLE DOGANE DI PERUGIA

controparte:

████████ SPA
FORO BUONAPARTE 31 20121 MILANO MI

difeso da:

████████ AVV. DAVIDE
STUDIO ██████████ E ASSOCIATI
VIALE MAZZINI, 11 00195 ROMA RM

Atti impugnati:

DINIEGO RIMBORSO ACCISE GAS MET. 2004
DINIEGO RIMBORSO ACCISE GAS MET. 2005
DINIEGO RIMBORSO ACCISE GAS MET. 2006
DINIEGO RIMBORSO ACCISE GAS MET. 2007

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 65/11

UDIENZA DEL

20/12/2011

ore 15:30

SENTENZA

N°

126/1/12

PRONUNCIATA IL:

20 DIC. 2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

01 AG. 2012

Il Segretario

IL SEGRETARIO
Maria Paola Angelini

FATTO

1. Nella qualità di cliente grossista [REDACTED] ha fornito gas naturale destinato alla produzione / autoproduzione di energia elettrica alla centrale termoelettrica di [REDACTED] nel periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 maggio 2007.

1.1. Per la fornitura [REDACTED] ha corrisposto all'erario € 312.109,57 a titolo di accisa sul gas metano, ai sensi degli artt. 24 e 26, d.lgs. n. 504/1995.

1.2. In data 28 agosto 2008, [REDACTED] ha presentato all'Ufficio delle Dogane di Terni apposita istanza di rimborso dell'accisa versata in quanto l'assoggettamento a tassazione del gas metano utilizzato per la produzione dell'energia elettrica anteriormente al d.lgs. n. 26/2007, si pone in contrasto con l'art. 14, n. 1, lett. a) della direttiva del Consiglio n. 2003/96/CE del 27 ottobre 2003, che dispone un regime di esenzione dall'accisa per i prodotti energetici destinati alla produzione di energia elettrica.

1.3. A tale previsione normativa è stata riconosciuta efficacia diretta nei singoli ordinamenti nazionali dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza della Corte di giustizia C-226/07 in data 17 luglio 2008.

2. Avverso il diniego di rimborso dell'Agenzia delle Dogane di Terni, la [REDACTED] ha adito la commissione tributaria provinciale di Terni. Nel giudizio si è costituita l'Agenzia della Dogane chiedendo il rigetto del ricorso.

3. Con la sentenza in epigrafe la commissione tributaria provinciale di Terni ha accolto il ricorso limitatamente alle annualità 2006 e 2007 accogliendo, per gli anni precedenti, l'eccezione di decadenza dell'agenzia.

4. Avverso la sentenza propone appello l'Agenzia delle Dogane.

4.1. La contribuente **Eni** s.p.a. si è costituita con memoria e appello incidentale.

DIRITTO

1. Con la decisione impugnata la commissione tributaria provinciale di Terni:

1.1. ha rigettato l'eccezione d'inammissibilità del ricorso per la natura non provvedimentale del diniego di rimborso;

1.2. ha dichiarato direttamente applicabile nell'ordinamento interno la direttiva 2003/796/CE che prevedeva l'obbligo dello stato italiano di prevedere l'esenzione dall'accisa sul gas metano utilizzato per la produzione dell'energia elettrica;

1.3. ha condannato l'Agenzia delle Dogane al rimborso in favore di **Eni** s.p.a. delle somme corrisposte a titolo di accisa per gli anni 2006 e 2007 oltre interessi;

1.4. ha accolto l'eccezione di decadenza dal diritto al rimborso per gli anni precedenti.

2. Precede la disamina delle questioni pregiudiziali e dell'appello incidentale di **Eni** s.p.a. l'esame della questione di diretta applicabilità nell'ordinamento nazionale dell'art. 14, n.1, lett. a), della direttiva 2003/96,



che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità

2.1. Ad avviso del Giudice comunitario (Corte di Giustizia CEE, Terza Sezione, del 17 luglio 2008 Flughafen Köln/Bonn GmbH contro Hauptzollamt Köln causa C-226/07) la disposizione della direttiva, là dove prevede l'esenzione dei prodotti energetici utilizzati per la produzione di elettricità dalla tassazione prevista da tale direttiva, ha effetto diretto nel senso che esso può essere fatto valere da un singolo dinanzi ai giudici nazionali – per quanto riguarda il periodo durante il quale lo Stato membro interessato aveva ommesso di trasporre tale direttiva nell'ordinamento nazionale entro il termine impartito – nell'ambito di una controversia tra il detto singolo e le autorità doganali di tale Stato al fine di evitare l'applicazione di una normativa nazionale incompatibile con tale disposizione e, pertanto, di ottenere il rimborso di un'imposta contraria a quest'ultima.

2.2. Infatti, l'obbligo di esentare dalla tassazione prevista dalla detta direttiva i prodotti energetici destinati alla produzione di elettricità, è sufficientemente preciso e incondizionato da conferire ai singoli il diritto di avvalersene dinanzi al giudice nazionale al fine di opporsi ad una normativa nazionale incompatibile con esso. Il fatto che l'art. 14, n. 1, riservi agli Stati membri, mediante una formula introduttiva, un margine di discrezionalità in merito alle condizioni al fine di garantire un'agevole e corretta applicazione dell'esenzione non è



atto a rimettere in discussione il carattere incondizionato del menzionato obbligo di esenzione.

2.3. Tale conclusione non viene inficiata dal fatto che, in forza dell'art. 14, n. 1, lett. a), seconda frase, della direttiva 2003/96, gli Stati membri, abbiano la possibilità di tassare i prodotti in parola per motivi di politica ambientale, dato che tale limitazione alla regola dell'esenzione ha un carattere meramente eventuale e uno Stato membro che non si sia avvalso di tale facoltà, non può far valere la propria omissione per negare ad un contribuente il beneficio di un'esenzione che questi può legittimamente reclamare in forza della direttiva 2003/96.

2.4. Ai sensi dell'art. 14, n. 1, lett. a), seconda frase, della direttiva 2003/96 ... gli Stati membri hanno tuttavia la facoltà di tassare questi prodotti (i prodotti energetici e l'elettricità utilizzati per produrre elettricità e l'elettricità utilizzata per mantenere la capacità di produrre l'elettricità stessa) per motivi di politica ambientale, prescindendo dai livelli minimi di tassazione stabiliti nella presente direttiva.

3. Secondo quanto assume l'Agenzia delle Dogane, lo Stato italiano si avvarrebbe di tale facoltà con l'art. 21, co. 9 del d.lgs. n. 504/1995 secondo cui "i prodotti energetici di cui al comma 1 (fra cui il gas naturale) , qualora siano utilizzati per la produzione di energia elettrica, sono sottoposti ad accisa per motivi di politica ambientale ... (omissis)".

4. Ad avviso del Collegio l'assunto va condiviso.

4.1. Con il D.P.C.M. 15 gennaio 1999 sono state stabilite le misure delle aliquote di imposta sui prodotti energetici in applicazione dell'art. 8, co. 5, della legge n. 448/1998 al fine di perseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni di anidride carbonica derivanti dall'impiego di oli minerali secondo le conclusioni della Conferenza di Kyoto del 1°-11 dicembre 1997.

4.2. La tassazione con aliquota agevolata era stata istituita in ragione della necessità di salvaguardare le fonti di energia non rinnovabili nell'ottica della produzione delle energie alternative.

4.3. Anche se, probabilmente per soli motivi di incremento del gettito fiscale, l'ordinamento nazionale, aveva modificato il sistema della tassazione del gas naturale in senso conforme alla deroga all'esenzione prevista dalla direttiva 2003/96 avvalendosi della possibilità di tassare i prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità per motivi di politica ambientale.

5. Prova ne è che l'art. 14 della legge n. 448/2001, con il quale era stata introdotta la riduzione dell'imposta di consumo sul gas metano per usi civili, è stata abrogata dal d.lgs. n. 26/2007 con il quale è stata data attuazione alla direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.

5.1. Nel predetto decreto legislativo è stato infatti stabilito che in funzione del completamento progressivo del processo di armonizzazione e di riavvicinamento delle aliquote di accisa applicate al gas naturale nelle diverse zone geografiche del Paese, il Ministro dell'economia e delle finanze, con decor-

renza dal 1 gennaio 2008 e con decreto da adottare entro il mese di febbraio di ogni anno, procede ad interventi di riduzione delle aliquote di accisa.

5.2. E' influente che ad avviso della Corte di giustizia, la Repubblica italiana sia venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della direttiva del Consiglio 27 ottobre 2003, 2003/96/CE, in tema di ristrutturazione del quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, per non aver adottato entro il termine stabilito, le necessarie disposizioni di natura legislativa, regolamentare e amministrativa, per conformarsi a tale direttiva e abbia subito la condanna di cui alla sentenza della Corte giustizia CE, sez. V, 5 ottobre 2006, n. 360.

5.3. La condanna comunitaria su istanza della Commissione delle Comunità europee comporta, come è noto, che lo stato comunitario sia condannato ad adottare le misure necessarie per conformarsi entro un termine di due mesi dalla notifica del parere motivato, ma non implica certo la nullità delle eventuali disposizioni preesistenti nell'ordinamento nazionale

5.4. L'esistenza nell'ordinamento nazionale di precise disposizioni volte alla tassazione dei prodotti energetici, e la possibilità di deroga al regime di esenzione, espressamente prevista dalla direttiva comunitaria per motivi di politica ambientale, rendono legittima l'accisa sul gas naturale destinato alla produzione / autoproduzione di energia elettrica alla centrale termoelettrica di Terni nel periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 maggio 2007.



5.5. Segue la riforma della decisione impugnata in accoglimento dell'appello principale dell'agenzia delle dogane in disparte dalla censura d'inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto dei requisiti provvedimentali nella comunicazione dell'agenzia stessa e l'infondatezza dell'appello incidentale proposto da Edison s.p.a. nella parte in cui impugna la sentenza di primo grado per non avere accordato il rimborso per gli anni precedenti al 2006.

6. La riforma della sentenza impugnata implica il rigetto del ricorso originario.

6.1. Le spese del doppio grado devono essere compensate integralmente.

P.Q.M.

La Prima Sezione della Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria, definitivamente decidendo, riforma la sentenza impugnata e accoglie l'appello principale dell'Agenzia delle Dogane e respinge l'appello incidentale di ■■■-

■■■ s.p.a. Rigetta in toto il ricorso originario.

Compensa le spese del doppio grado.

Così deciso in Perugia alla Camera di Consiglio del 20 dicembre 2011.

IL PRESIDENTE
dott. Cesare Lamberti

